Minervino Murge | Margherita di Savoia | San Ferdinando di Puglia | Trinitapoli | Bisceglie

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
NORD BARESE OFANTINO DALLA MURGIA ALL'ADRIATICO
Sede legale via Isonzo n. 6 - 76017 San Ferdinando di Puglia

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MICRO NIDO DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA CIG: 758071189C- CUP: J51G18000030001.

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. L'appalto ha per oggetto **l"**affidamento della organizzazione e della gestione del micro nido comunale di San Ferdinando di Puglia, per n. 6 utenti, sita in via Ofanto, per mesi 10, presumibilmente dal 1 settembre 2018 e sino al 30 giugno 2019. Essa deve erogare il relativo servizio educativo e sociale per bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, nel rispetto degli standars strutturali e qualitativi di cui all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007, come modificato con Regolamento Regione Puglia n. 19/2008, struttura come rappresentata nella planimetria allegata al bando/disciplinare di gara.
2. La durata dell'affidamento del servizio è di mesi 10 presumibilmente dal 1 settembre 2018 e sino al 30 giugno 2019.
3. Al termine del periodo contrattuale l'affidamento scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
4. Sì dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.
5. Con il prezzo, stabilito in sede di affidamento per il servizio di assistenza educativa didattica, cura e pulizia dei bambini, mensa e pulizia, l'affidataria si intende ricompensata di qualsiasi avere o pretendere dall'ambito territoriale per i servizi di che trattasi senza alcun diritto a maggiori compensi.
6. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, che verrà emessa dall'affidataria alla fine di ciascun mese.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

1. L'aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla

normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto comprende:

a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

ART.3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. La durata dell'affidamento del servizio è di mesi 10 presumibilmente dal 1 settembre 2018 e sino al 30 giugno 2019.
2. Al termine del periodo contrattuale l'affidamento scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo di affidamento per lo svolgimento dei servizi di assistenza educativa didattica, cura e pulizia dei bambini, mensa, pulizia del micro nido comunale di San Ferdinando di Puglia, sito alla Via Ofanto è di € 69.210,34 oltre IVA. Detto importo, sarà finanziato con il Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli anziani non autosufficienti, Azioni a titolarità, Decreto del Ministero dell'Interno n. 1555 del 18.05.2017 /PAC per €.69.210,34 oltre IVA.

L'aggiudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto avverrà solo dopo l'approvazione dell' aggiornamento del cronoprogramma da parte dell'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno;

- Sì dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.
- La tariffa oraria degli operatori sarà secondo il CCNL Cooperative Sociali. Le spese di gestione del micro Nido comunale sono state incluse al 3,00% . Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA. Tale onere, se e in quanto dovuto, sarà a carico dell'Ambito di

Zona.

- Il corrispettivo posto a base di gara e compreso nel disciplinare comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione del servizio per l'intera durata dell'appalto, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura di materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente le attività di formazione, il personale esperto impiegato e quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compreso l'eventuale utile di impresa.
- L'importo posto a base d'asta è inoltre comprensivo dei seguenti costi:
- Spese generali {carburanti, spese mezzi, funzionamento struttura, spese di segreteria, ...);
- Spese per la redazione (d'intesa con il Dirìgente dell'Ufficio dì piano o suo delegato), pubblicazione e diffusione della Carta dei servizi prestati con l'appalto.
- L' Amministrazione aggiudicatrice si riserva dì aumentare o diminuire ì'importo dell'appalto, nei limite del 20%, (quinto d'obbligo) senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare obiezione o chiedere indennità o rimborso a causa dell'eventuale riduzione del compenso.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di condizioni di opportunità e convenienza per procedere alla proroga del contratto in applicazione della fattispecie prevista dall'art. 63,c.5 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti), nel rispetto delle condizioni ivi previste.

ART. 5 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE

1. L'Ambito mette a disposizione dell'affidatario per tutta la durata dell'affidamento, i locali del micro nido sito in Via Ofanto, dotato di impianti fissi, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.
2. L'immobile sarà dato in concessione gratuita, considerato che trattasi di sede di servizio comunale, per un periodo pari alla durata del contratto di appalto. Qualora si procedesse alla proroga dello stesso la concessione potrà essere rivalutata e comunque prorogata. Al momento dell'insediamento nella struttura dell'Impresa aggiudicataria sarà redatto verbale di consegna dell'immobile , compresi degli arredi interni ed esterni, da allegare al contratto di appalto. Per tutta la durata della concessione l'I.A. sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad essa affidata.
3. L'immobile e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà del Comune di San Ferdinando di Puglia, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'affidatario.
4. L'affidatario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione e degli impianti di proprietà del Comune di San Ferdinando di Puglia, senza alcun onere ulteriore a carico dell'Ambito e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del micro nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.
5. Alla scadenza del contratto, l'affidatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti

dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con l'aggiudicatario. Sarà a carico dell'aggiudicatario la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

6. Copia della documentazione relativa alla planimetria della struttura immobiliare, aggiornata allo stato di fatto, è disponibile e può essere visionata presso l'Ufficio di Piano (tel 0883-626231 - 0883/626256).
7. E' obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali, previa prenotazione al competente ufficio di piano.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO ED ORARI

1. L'anno educativo inizia presumibilmente il 1° settembre 2018 e termina il 30 giugno del 2019, per n.280 giorni, per sei giorni alla settimana, da lunedì a sabato. Gli orari minimi di apertura saranno dalle 8,00 alle 14,00.
2. E' prevista la chiusura della struttura:
    h. nelle festività del calendario e nella giornata del Santo Patrono da concordarsi con l'Ufficio di piano.

ART. 7 - PERSONALE

1. L'affidatario si obbliga ad impiegare nel servizio solamente personale educativo in possesso dei necessari titoli di studio e dell'esperienza professionale documentata in servizi educativi/ricreativi, così come prescritto dalla vigente normativa regionale di riferimento. Più precisamente il personale educativo incaricato dell'espletamento del servizio, a carico dell'affidatario è individuato nelle seguenti figure professionali :Coordinatore pedagogico n. minimo 0,5 ULA (laurea in pedagogia, scienza dell'educazione, psicologia o equipollenti con significativa esperienza professionale in servizi analoghi per almeno due anni anche se non consecutivi o un operatore socio educativo in servizio con almeno 5 anni di esperienza) che deve essere: Referente per l'Ambito Territoriale;
2. Responsabile pedagogico ed organizzativo con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione; provvede inoltre alla definizione e realizzazione del progetto educativo previsto nel presente capitolato in coerenza con quanto indicato dall'art. 46 del Regolamento Regionale n. 4/2007;
3. Operatori socio educativi n. minimo 3 ULA (laurea in scienze dell'educazione o diploma di qualifica di Assistenza all'Infanzia, quale: Maestre d'asilo, Vigilatrice d'infanzia, Puericultrice, Maturità professionale di assistente alla comunità infantile, Maturità Magistrale e che abbiano svolto tali mansioni in servizio analoghi per almeno 1 anno) responsabili delle attività educative e di cura rivolte alle bambine e ai bambini per tutto il

tempo della loro permanenza all'interno del servizio.

4. Detti operatori devono essere coadiuvati da addetti ai servizi generali n. minimo 1,5 ULA, che garantiscano la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione per i pasti e collaborino con il personale educativo, in una dimensione di trasversabilità, per il buon andamento del servizio.
5. Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.
6. L'affidatario garantirà per l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatore/ bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standards di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Puglia, nonché dal presente capitolato e dall'offerta presentata.
7. Durante l'apertura del servizio all'utenza deve essere comunque presente almeno un addetto ai servizi generali.
8. L'affidatario si impegna, altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e immotivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previ ripetuti richiami, motivo di revoca dell'affidamento.
9. Prima dell'inizio del servizio l'affidatario deve inviare all'Ambito Territoriale l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo ed ausiliario, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti da ogni singolo operatore.
10. In caso di assenza del personale educativo, l'affidatario deve garantire le condizioni standards del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale di settore. In tal caso, l'affidatario è tenuto a documentare all'Ambito Territoriale, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo. L'Ambito ha diritto di richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di capacità, contegno corretto, gradimento da parte dell'utenza e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le modalità previste dal progetto educativo.
11. In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile all'Ambito per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nell'asilo nido, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita dei singoli operatori.
12. L'affidatario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'Ambito.
13. Gli stessi, in ogni caso, possono solo affiancare e non sostituire gli operatori.
14. L'affidatario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.vo 81/2008 e

s.m. ed i.. In particolare, dovrà presentare all'Ambito Territoriale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

ART. 8 - CRITERI DI SCELTA DELL'AGGIUDICATARIO

- La scelta dell'aggiudicatario sarà effettuata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., sulla base dei criteri e parametri di valutazione e relativi punteggi, meglio specificati nel bando di gara, previsti per la capacità tecnica ed economica.

ART. 9 - ELABORATI TECNICI

1. A dimostrazione delle propria capacità tecnica a gestire il micro nido, pena l'esclusione, ciascun partecipante alla gara dovrà presentare gli elaborati di seguito indicati, che costituiranno l'offerta tecnica:

- Il progetto educativo ed organizzativo;
- Ampliamento orario
- La relazione illustrativa dell'esperienza maturata;
- La certificazione di qualità (se posseduta).
- **Il progetto educativo ed organizzativo** dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all'ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A alla documentazione dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme).
- In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese non ancora costituito, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che l'impresa qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.
- In caso di consorzio, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all'esecuzione del servizio e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che almeno una delle consorziate dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.
- Il progetto educativo ed organizzativo deve essere tassativamente redatto, pena la non valutazione dell'intero progetto, in un numero massimo di venti facciate formato A4, con carattere 12 o 13.
- Nel progetto educativo ed organizzativo il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:
- Parte educativa in relazione a:
    - metodologia proposta: progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e

degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata all' asilo nido, accoglienza giornaliera e momento di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico)

- servizi e/o attività integrative/migliorative e complementari: attività e proposte aggiuntive intese come ulteriori iniziative per minori, servizi integrativi e complementari che si configurano con caratteristiche ludiche, culturali e di aggregazione sociale
- servizi educativi e gestione delle "differenze"-etnicoculturale, disabilità (esplicitare metodologie di intervento soprattutto in relazione alle disabilità)
- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido

- Rapporti relazionali in relazione a :
  - servizi innovativi alle famiglie
  - modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi)
  - rete e collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio (scuola dell'infanzia, raccordo con l'Ambito)
- Progetto comunicazione e marketing dei servizi in relazione a:
- 1.opuscoli, campagne mirate, brochure, sito internet;
- 2.elaborazione carta del servizio.
- Gestione del personale
  - 1.ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività dell' asilo nido stabilendo le turnazioni del personale, specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali; indicazione delle modalità e dei tempi di sostituzione e supplenza del personale
  - programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.

- **Ampliamento orario.** Per ottenere l'assegnazione del punteggio previsto occorrerà allegare una apposita dichiarazione di disponibilità ad effettuare dal lunedì al sabato, senza compensi aggiuntivi, un servizio di preaccoglienza anticipando l'apertura di 15 minuti rispetto all'orario stabilito e un servizio di prolungamento dell'orario di chiusura per almeno 30 minuti, fino a un massimo di chiusura alle ore 16,00.

- **Relazione illustrativa dell'esperienza maturata** nella sola gestione di servizi per l'infanzia (bambini da 0-3 anni):
- numero di servizi per l' infanzia gestiti nel triennio 2015, 2016, 2017;
- esperienza di sostegno all'handicap: il partecipante specificherà se e quali tipi di handicap ha trattato nel corso della propria esperienza.

- **<u>La certificazione di qualità</u>** UNI EN ISO 9001:2000 ovvero certificazione specifica per "Servizi dell'infanzia", se possedute.
- Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è di 70

ART. 10 - OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta non dovrà contenere riserve o condizioni o modifiche anche parziali al disciplinare Bando di gara e al Capitolato; non dovrà essere formulata per una sola parte dell'oggetto dell'affidamento; non dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; non dovrà riguardare persona da nominare.

2. Le imprese concorrenti saranno vincolate alla propria offerta per i 180 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

- Per l'offerta economica il punteggio massimo attribuibile è di 30 e verrà assegnato all'offerta valida con percentuale di ribasso più elevato.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inferiori sulla base della seguente formula:

$$X = \frac{B \times 30}{A}$$

dove,
A = Prezzo offerta da valutare
B= Prezzo offerta più bassa
X = Punteggio attributo all'offerta

In caso di parità di punteggio complessivo, l'affidamento verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella componente dell'offerta tecnica relativa all' esperienza. Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo posto a base d'asta.

3. Non sono ammesse offerte condizionate.

4. Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

5. L'Ambito potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 11 - OBBLIGO DELLE PARTI

<u>Oneri a carico dell'Ambito territoriale:</u>

L'ambito territoriale si impegna, oltre a quanto stabilito in altri articoli a mettere a disposizione dell' affidataria i locali e gli spazi di proprietà del Comune di San Ferdinando di Puglia.
Provvedere, inoltre, agli interventi di straordinaria manutenzione, attraverso il Comune di San Ferdinando di Puglia, che potranno rendersi necessari durante il periodo di validità del rapporto contrattuale e tutti gli adeguamenti normativi (D.M. 26/08/92 "Norme di

prevenzione incendi" D.Lgs 626/94 e s.m.i.)
L'ambito territoriale assume a proprio carico i seguenti oneri:
- il pagamento del corrispettivo in rate mensili posticipate sulla base del servizio effettivamente prestato.
Spetta all'Ambito territoriale l'istruttoria delle domande e l'ammissione dei bambini al Micro nido, entro il limite consentito ed in base alla graduatoria dei richiedenti formulata tenendo conto dei criteri fissati nell'apposito regolamento di gestione.

Oneri a carico dell'aggiudicatario:

L'affidataria si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente procedura di gara con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :

1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
2. l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
4. la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura dell'affidatario;
5. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
6. la fornitura del materiale didattico e ludico;
7. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc…);
8. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta appaltatrice e dei bambini iscritti ai servizi;
9. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento;
10. la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati e all'area verde (in via esemplificativa interventi di tinteggiatura delle pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, serrature, maniglie, rubinetterie, lampade, tende per esterni…) ;
11. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico dell'Ambito dal presente capitolato;
12. nella gestione, anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'ambito territoriale i servizi sociali ed educativi del territorio;
13. la fornitura e la manutenzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari;
14. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti, inviandone mensilmente copia agli uffici comunali;

15. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra affidatario e servizi comunali;
16. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
17. l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
18. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
19. Somministrazione e assistenza ai pasti;
20. L'affidatario dovrà dotarsi di una utenza telefonica al fine di consentire il contatto delle famiglie con l' asilo nido, con relative spese a proprio carico.

ART. 12 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

1. Rientra nell'affidamento del servizio il porzionamento e la somministrazione dei pasti ai bambini che dovrà essere svolta dal personale educativo e dal personale ausiliario, con il compito di assistere, aiutare ed educare i bambini ad un corretto approccio con il cibo.
2. L'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico dell'affidatario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche fornite dall'ASL eventualmente da integrare con l'ausilio della Commissione mensa comunale. In particolare dovrà essere assicurato l'impiego di prodotti di prima qualità il più possibile provenienti dal territorio ed il più largo uso possibile di prodotti di tipo biologico. L'affidatario ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari su prescrizione del pediatra di base ed alimentazione differenziata nel rispetto della cultura dell'appartenenza.
3. La ditta aggiudicataria è garante della preparazione, cottura, confezionamento, porzionamento, trasporto e distribuzione del cibo, sollevando la stazione appaltante da qualunque responsabilità in proposito. La ditta resterà, comunque, responsabile del mantenimento della qualità del gusto, della temperatura, della conservazione e rispondenza igienica del cibo in conseguenza del trasporto. Per assicurare il buon andamento complessivo del servizio l'aggiudicataria si deve impegnare a nominare e destinare suo personale ispettivo professionalmente qualificato allo scopo, restando garante e responsabile di qualunque disservizio e di qualunque disfunzione igienica e sanitaria. Il nominativo dell'ispettore dovrà essere reso noto per iscritto al responsabile del Settore Servizi Sociali prima dell'inizio del Servizio.

REQUISITI DEL CENTRO DI COTTURA

4. La ditta aggiudicataria dovrà:

1. avere la disponibilità per tutta la durata dell'appalto di un centro di cottura adibito esclusivamente alla produzione di pasti veicolati per la ristorazione collettiva ed adeguatamente attrezzato per il confezionamento dei pasti con il sistema della minorazione termo sigillata, da utilizzare per l'espletamento del servizio oggetto della presente gara, in

possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente con allegato: titolo di proprietà o contratto del centro di cottura: DIA sanitaria registrata; certificato prevenzione incendi VV.FF.; autorizzazione AQP agli scarichi acque reflue ai sensi del D.Lgs 152/99 e s.m.i. o accordo contrattuale tra l'impresa partecipante (titolare di proprietà o contratto del centro di cottura) e soggetto terzo agli scarichi delle acque reflue del medesimo centro debitamente autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/99 e s.m.i.;

2. osservare le norme HACCP sulla produzione e somministrazione dei pasti oggetto della fornitura
3. espletare il servizio in regime SGQ certificato secondo lo standard stabilito dalla norma ISO 9001/2/3 edizione 1994 o dalla norma ISO 9001: 2008 nei settori EA30 aventi ad oggetto "servizio di ristorazione collettiva o attività similare" rilasciato da un Ente accreditato ACCREDIA o Ente equivalente;
4. utilizzare prodotti biologici, compresi i prodotti IGP e DOP.
5. La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, produrre l'elenco descrittivo dei contenitori, delle attrezzature e degli automezzi che saranno impiegati nell'espletamento del servizio nonché dei locali in cui si producono e si confezionano i pasti.
6. Di quanto sopra elencato dovrà essere prodotta attestazione di idoneità igienico sanitaria all'uso, riconosciuta dalle competenti Autorità Sanitarie.
7. La ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare il servizio, trasportando i pasti in idonei contenitori isotermici monouso e multiporzione, che ne conservino la temperatura a 60/65 gradi centigradi per gli alimenti da consumarsi caldi e a 01/10 gradi centigradi per gli alimenti da consumarsi freddi.
8. Tutti i recipienti forniti dalla Ditta aggiudicataria dovranno corrispondere a requisiti ministeriali, nel pieno rispetto delle norme igieniche e delle prescrizioni del servizio igienico sanitario e di quanto previsto dall'art.31 del DPR 26/03/1980 n.327.
9. I pasti dovranno essere preparati nello stesso giorno in cui saranno distribuiti. Per i pasti di cui trattasi non potranno essere utilizzati generi precotti o surgelati. Per i surgelati fanno eccezione al divieto di utilizzazione il pesce e le verdure. Per i surgelati dovrà essere assicurato il pieno rispetto della catena del freddo con divieto di scongelamento e di ricongelamento.
10. Per la somministrazione della carne di vitello dovranno essere usati solo i seguenti tagli:rosetta, scannello, lacerto, groppa, sodo di spalla o girello. Solo per la carne da brodo sarà usata la parte anteriore del vitello nostrano nei seguenti tagli: spicchio di petto, scoperchiatura, costoline e muscolo.
11. La carne dovrà essere di produzione italiana provvista di "marchio di qualità", produzioni garantite ed esenti da trattamenti illeciti.
12. **N.B. Tutta la documentazione a dimostrazione di quanto sopra richiesto dovrà essere presentata al responsabile dell'Ufficio di Piano almeno 10 (dieci) giorni prima l'avvio del servizio in caso di aggiudicazione dell'appalto pena risoluzione dell'appalto.**

ART.13 – FORME DI FINANZIAMENTO DELL'AFFIDAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Contratto è finanziato con il Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli anziani non autosufficienti, Azioni a titolarità, Decreto del Ministero dell'Interno n. 1555/PAC.

1. Il corrispettivo dovuto all'aggiudicataria, comprende il costo de! personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività in essere. Con tale corrispettivo l'aggiudicataria si intende pertanto compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla formale stipula del contratto ed avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura mensile posticipata.
2. Ad ogni fattura la ditta affidataria dovrà allegare riepilogo mensile.. Detto prospetto deve essere firmato dal Coordinatore Unico- Responsabile Tecnico dell'affidataria. In ogni caso l'aggiudicataria si impegna al rispetto delle procedure di rendicontazione previste specificatamene dalle Autorità di gestione delle fonti di finanziamento utilizzate per la copertura del costo dell'Appalto che la stazione appaltante si riserva dì definire in sede di stipula contrattuale. La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, fatto salvo eventuale maggior termine necessario per la verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva (DURC). L'irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura. Si applicano, in ogni caso, gli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 in materia dì intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma tre dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 14 - POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA

1. L'affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela, atti ad evitare rischi o danni alle persone animali, compresi i terzi che, autorizzati dall'aggiudicatario, o dall'Ambito, dovessero recarsi presso la struttura.
2. L'affidatario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifiche polizze assicurative per un periodo pari alla durata dell'affidamento;
3. In particolare l'affidatario è tenuto a contrarre a sue spese:

1. **Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) per i rischi connessi all'uso della struttura e verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale minimo di € 1.000.000,00 per ciascun rischio assicurato**, ferma restando la responsabilità diretta ed esclusiva

dell'affidatario anche per danni eccedenti il massimale previsto. Ad ulteriore chiarimento si precisano ulteriori elementi di dettaglio per ciascuno dei rischi da assicurare.

2. **Rischi assicurati con RCT - Massimale unico richiesto 1 milione di euro:** La polizza o le polizze dovranno garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali l'aggiudicatario sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi in relazione all'attività di conduzione e gestione dell' Asilo nido comunale di Trinitapoli. L'assicurazione deve valere anche per la responsabilità che possa derivare all'affidatario da:
   - fatto, anche doloso, di persone fisiche delle quali debba rispondere;
   - per i danni cagionati a terzi da appaltatori e prestatori di lavoro, mentre eseguono i lavori per conto dell'aggiudicatario stesso;
   - per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n.222 del 12/6/1984 e/o successive modifiche, dell'INAIL e/o di altri soggetti e/o di altri enti previdenziali e/o assistenziali;

1. **Rischi assicurati con RCO. Massimale unico richiesto 1 milione di euro, con il limite di € 500.000,00 per persona:** La polizza o le polizze dovranno garantire il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali l'affidatario sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" (anche se distaccati presso altre sedi) di cui il medesimo si avvale, addetti alle attività inerenti la conduzione e gestione dell' Asilo nido Comunale. L'assicurazione contratta deve valere anche per le azioni di rivalsa degli Istituti previdenziali (INPS, INAIL e/o altri soggetti/istituti previdenziali per specifiche categorie) secondo le previsioni di legge.
2. **Polizza incendio e atti vandalici nella forma "Incendio in nome e per conto del proprietario" con massimale di € 1.800.000,00** corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo di cose, manufatti, installazioni, macchinari, impianti o sezioni dì impianto.
3. **Polizza furto nella forma "in nome e per conto del proprietario" con garanzia a "Primo rischio assoluto" per un massimale minimo di € 5.000,00.**
4. Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento di cui innanzi dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Ambito prima della stipula del contratto.
5. Con la stipulazione delle assicurazioni indicate, l'affidatario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti nel presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità dell'Ambito, in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, l'affidatario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà l'Ambito e/o i dirigenti, i funzionari, il personale, e gli amministratori da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti alla proprietà dell'impianto – non derivanti tuttavia da carente o omessa manutenzione ordinaria che sia posta in capo all' affidatario purché la necessità degli interventi sia stata a suo tempo segnalata secondo quanto prescritto dal presente capitolato.
6. Il gestore resta comunque obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei

minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggiore rischio.

7. Eventuali modifiche o deroghe alle prescrizioni del presente articolo dovranno essere, per iscritto, richieste dall'aggiudicatario ed autorizzate dall' Ambito.
8. In particolare, l'affidatario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

ART. 15 - PIANO DELLA SICUREZZA

1. L'affidatario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto dell'affidamento, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08.
2. Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
3. Sì dà atto che allo stato di fatto non sussistono rischi di interferenza; qualora, in fase di validità dell'affidamento dovessero essere programmate attività che coinvolgono altri lavoratori, anche temporaneamente (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni), l'affidatario dovrà redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze.

ART. 16 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Ambito si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l' affidatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dello stesso di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, l'affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
2. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono l'affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
3. Sarà cura dell' affidatario, inoltre, tenere aggiornata l'Ambito sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare ogni tre mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.
4. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione dell'affidamento, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Tavoliere Meridionale o ad altro

personale da esso delegato.

5. Al personale dell'Ambito incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

ART. 17 - SUBAPPALTO

1. E' fatto assoluto divieto all'affidatario di subappalto del servizio oggetto della presente procedura di gara, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali sotto pena dell'immediata decadenza dell'affidamento ed incameramento della polizza fideiussoria.

ART.18 CLAUSOLA SOCIALE (art. 50 D.Lgs. n. 50/2016):

Considerata la particolare natura dei servizi oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione della clausola sociale a norma dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, con l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore e del personale ivi operante secondo organizzazione del servizio di competenza dell'aggiudicatario

ART. 19 **VARIAZIONI DEL CONTRATTO**

1. L'Ambito Territoriale si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall'art. 311 del DPR 207/2010, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto delle quantità o del valore complessivo del contratto.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1.E' vietata la cessione anche parziale del contratto di affidamento.

ART. 21 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE

1. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 21, l'Ambito avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'affidatario penali da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni violazione.
2. Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.
3. L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.
4. Per l'applicazione delle penali l'Ambito adotterà il seguente procedimento:
   - le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni dell' 'affidatario.
   - la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile dell'Ufficio di piano competente alla gestione del contratto.

ART. 22- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA / DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO.

1. L'Ambito, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno dell'affidatario oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 21 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora l'affidatario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subappalto;

2. In ogni caso l'Ambito si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale, all'applicazione della penale prevista dal precedente art. 21.
3. Oltre alla dichiarazione di decadenza dell'affidamento l'Ambito si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verifichino violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti;
4. Nel caso di decadenza dell'affidamento, di rinuncia da parte dell'affidatario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Ambito procede ad incamerare per intero l'importo della cauzione definitiva.

ART. 23 - PRIVACY

1. Ai sensi del D. L.vo 196/2003 l'affidatario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.
2. L'affidatario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall'Ambito in materia.

ART. 24 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura.

ART. 25 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1.Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata od emananda, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1Nel caso di controversie, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Ambito le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara informale.

2. In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Ambito e l'affidataria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul'Ambito.

ART. 27 ASSOGGETTAMENTI FISCALI

1I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti.

2.Ogni onere fiscale resterà a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è a carico dell'Ambito.

3. Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART . 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario nell'ambito dell'appalto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine si impegna:

- ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;
- a comunicare all'Ufficio di Piano gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

ART. . 29 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E CLAUSOLE ATTUATIVE DEL

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e relativi regolamenti attuativi, si da atto che l'appaltatore ha presentato autocertificazione con la quale dichiara l'insussistenza delle clausole di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all' art.67 in qualità di legale rappresentante, viene resa edotto della condizione che eventuali successive comunicazioni negative comporteranno la risoluzione del presente contratto.
Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il rafforzamento della legalità e della trasparenza del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, vengono dettate le clausole di seguito indicate:
Clausola n.1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole di legalità che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n.2 La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui agli artt. 2 e 3, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n.3 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n.4 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n.5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D. P. R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n.6 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla

nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n.7 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n.8 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n.9 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

Patto di integrità

Il presente Patto d Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, di questo Comune e dell'affidatario del contratto, di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio o utilità comunque denominata, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti di questo Comune impiegati e impegnati a ogni livello nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

L'affidatario del contratto si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative.

L'affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

L'affidatario accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno essere applicate, in particolare e senza esaustività, le seguenti sanzioni:

escussione della cauzione di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016;

responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione comunale nella misura dell'8 percento del

valore del contratto, restando impregiudicata la prova dell' esistenza di un danno maggiore;
esclusione delle procedure indette dall'Amministrazione comunale per 1 anno;
risoluzione del contratto.
Per le controversie afferenti la procedura di gara è competente, in via esclusiva, l'Autorità Giurisdizionale Amministrativa di Bari.
Per le controversie afferenti il rapporto contrattuale è competente l'Autorità Giurisdizionale Civile di Foggia, senza che si faccia luogo ad arbitrato.
Resta fermo quanto altro stabilito, in particolare, dal D.Lgs n 503/2016 e della L. n. 190/2012.

F.to Responsabile dell'Ufficio di Piano dott.ssa Pasqualina Daluiso

F.to Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Maria Giulia Distasi